

Gazzetta ufficiale

dell'Unione europea

L 215

Edizione
in lingua italiana

Legislazione

51° anno
12 agosto 2008

Sommario

I *Atti adottati a norma dei trattati CE/Euratom la cui pubblicazione è obbligatoria*

REGOLAMENTI

Regolamento (CE) n. 804/2008 della Commissione, dell'11 agosto 2008, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli .. 1

II *Atti adottati a norma dei trattati CE/Euratom la cui pubblicazione non è obbligatoria*

DECISIONI

Consiglio

2008/657/CE:

- ★ **Decisione del Consiglio, del 24 luglio 2008, recante nomina di un membro tedesco e di un supplente tedesco del Comitato delle regioni** 3

2008/658/CE:

- ★ **Decisione del Consiglio, del 24 luglio 2008, recante nomina di due supplenti italiani del Comitato delle regioni** 4

2008/659/CE:

- ★ **Decisione del Consiglio, del 24 luglio 2008, recante nomina di un supplente spagnolo del Comitato delle regioni** 5

Commissione

2008/660/CE:

- ★ **Decisione della Commissione, del 31 luglio 2008, che modifica la decisione 2006/236/CE sulle condizioni particolari in merito ai prodotti della pesca importati dall'Indonesia e destinati al consumo umano [notificata con il numero C(2008) 3988] ⁽¹⁾.....** 6

2008/661/CE:

- ★ **Decisione della Commissione, del 1° agosto 2008, che modifica la decisione 2007/182/CE relativa ad uno studio sulla malattia del dimagrimento cronico nei cervidi [notificata con il numero C(2008) 3986] ⁽¹⁾.....** 8

2008/662/CE:

- ★ **Decisione della Commissione, del 1° agosto 2008, che modifica la decisione 2007/27/CE prorogandone il periodo di applicazione [notificata con il numero C(2008) 3995] ⁽¹⁾.....** 9

2008/663/CE:

- ★ **Decisione della Commissione, dell'8 agosto 2008, recante modifica della decisione 2007/27/CE che adotta talune misure transitorie concernenti la fornitura di latte crudo a stabilimenti di trasformazione e la trasformazione di tale latte crudo in Romania per quanto riguarda i requisiti dei regolamenti del Parlamento europeo e del Consiglio (CE) n. 852/2004 e (CE) n. 853/2004 [notificata con il numero C(2008) 4215] ⁽¹⁾.....** 10



⁽¹⁾ Testo rilevante ai fini del SEE

I

(Atti adottati a norma dei trattati CE/Euratom la cui pubblicazione è obbligatoria)

REGOLAMENTI

REGOLAMENTO (CE) N. 804/2008 DELLA COMMISSIONE

dell'11 agosto 2008

recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) ⁽¹⁾,

visto il regolamento (CE) n. 1580/2007 della Commissione, del 21 dicembre 2007, recante modalità di applicazione dei regolamenti (CE) n. 2200/96, (CE) n. 2201/96 e (CE) n. 1182/2007 nel settore degli ortofrutticoli ⁽²⁾, in particolare l'articolo 138, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

Il regolamento (CE) n. 1580/2007 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali dell'Uruguay round, i criteri per la fissazione da parte della Commissione dei valori forfettari all'importazione dai paesi terzi, per i prodotti e i periodi indicati nell'allegato XV, parte A, del medesimo regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 138 del regolamento (CE) n. 1580/2007 sono quelli fissati nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 12 agosto 2008.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, l'11 agosto 2008.

Per la Commissione

Jean-Luc DEMARTY

*Direttore generale dell'Agricoltura e
dello sviluppo rurale*

⁽¹⁾ GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 510/2008 della Commissione (GU L 149 del 7.6.2008, pag. 61).

⁽²⁾ GU L 350 del 31.12.2007, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 590/2008 (GU L 163 del 24.6.2008, pag. 24).

ALLEGATO

Valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

(EUR/100 kg)

Codice NC	Codice paesi terzi ⁽¹⁾	Valore forfettario all'importazione
0702 00 00	MK	30,9
	XS	27,8
	ZZ	29,4
0707 00 05	TR	73,1
	ZZ	73,1
0709 90 70	TR	93,9
	ZZ	93,9
0805 50 10	AR	78,6
	CL	63,1
	UY	68,3
	ZA	84,5
	ZZ	73,6
0806 10 10	CL	82,1
	EG	150,3
	IL	157,1
	MK	68,7
	TR	114,1
	ZZ	114,5
0808 10 80	AR	79,7
	BR	82,5
	CL	92,4
	CN	80,2
	NZ	108,4
	US	97,2
	UY	148,0
	ZA	87,2
	ZZ	97,0
0808 20 50	AR	74,5
	CL	78,0
	TR	144,1
	ZA	96,8
	ZZ	98,4
0809 30	TR	136,1
	ZZ	136,1
0809 40 05	BA	66,2
	IL	136,8
	MK	59,0
	TR	101,9
	XS	62,1
	ZZ	85,2

⁽¹⁾ Nomenclatura dei paesi stabilita dal regolamento (CE) n. 1833/2006 della Commissione (GU L 354 del 14.12.2006, pag. 19). Il codice «ZZ» rappresenta le «altre origini».

II

(Atti adottati a norma dei trattati CE/Euratom la cui pubblicazione non è obbligatoria)

DECISIONI

CONSIGLIO

DECISIONE DEL CONSIGLIO

del 24 luglio 2008

recante nomina di un membro tedesco e di un supplente tedesco del Comitato delle regioni

(2008/657/CE)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 263,

vista la proposta del governo tedesco,

considerando quanto segue:

- (1) Il 24 gennaio 2006 il Consiglio ha adottato la decisione 2006/116/CE recante nomina dei membri e dei supplenti del Comitato delle regioni per il periodo dal 26 gennaio 2006 al 25 gennaio 2010 ⁽¹⁾.
- (2) Un seggio di membro del Comitato delle regioni è divenuto vacante in seguito alle dimissioni del sig. Gerold WUCHERPFENNIG. Un seggio di supplente diviene vacante in seguito alla nomina a membro del Comitato delle regioni del sig. Klaus ZEH,

DECIDE:

Articolo 1

Sono nominati al Comitato delle regioni per la restante durata del mandato, vale a dire fino al 25 gennaio 2010:

a) quale membro:

— il sig. Klaus ZEH, Minister für Bundes- und Europaangelegenheiten und Chef der Staatskanzlei, Mitglied des Thüringer Landtags (modifica del mandato);

e

b) quale supplente:

— il sig. Fritz SCHRÖTER Mitglied des Thüringer Landtags.

Articolo 2

Gli effetti della presente decisione decorrono dal giorno dell'adozione.

Fatto a Bruxelles, addì 24 luglio 2008.

Per il Consiglio

Il presidente

B. HORTEFEUX

⁽¹⁾ GU L 56 del 25.2.2006, pag. 75.

DECISIONE DEL CONSIGLIO
del 24 luglio 2008
recante nomina di due supplenti italiani del Comitato delle regioni
(2008/658/CE)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 263,

vista la proposta del governo del governo italiano,

considerando quanto segue:

- (1) Il 24 gennaio 2006 il Consiglio ha adottato la decisione 2006/116/CE recante nomina dei membri e dei supplenti del Comitato delle regioni per il periodo dal 26 gennaio 2006 al 25 gennaio 2010 ⁽¹⁾.
- (2) Un seggio di supplente del Comitato delle regioni è divenuto vacante in seguito allo scadere del mandato del sig. Roberto COSOLINI. Un seggio di supplente diviene vacante a seguito della modifica del mandato del sig. Franco IACOP,

DECIDE:

Articolo 1

Sono nominati supplenti del Comitato delle regioni per la restante durata del mandato, vale a dire fino al 25 gennaio 2010:

- il sig. Renzo TONDO, presidente della Regione Friuli Venezia Giulia,
- il sig. Franco IACOP, consigliere della Regione Friuli Venezia Giulia (modifica del mandato).

Articolo 2

Gli effetti della presente decisione decorrono dal giorno dell'adozione.

Fatto a Bruxelles, addì 24 luglio 2008.

Per il Consiglio
Il presidente
B. HORTEFEUX

⁽¹⁾ GU L 56 del 25.2.2006, pag. 75.

DECISIONE DEL CONSIGLIO
del 24 luglio 2008
recante nomina di un supplente spagnolo del Comitato delle regioni
(2008/659/CE)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 263,

vista la proposta del governo spagnolo,

considerando quanto segue:

- (1) Il 24 gennaio 2006 il Consiglio ha adottato la decisione 2006/116/CE recante nomina dei membri e dei supplenti del Comitato delle regioni per il periodo dal 26 gennaio 2006 al 25 gennaio 2010 ⁽¹⁾.
- (2) Un seggio di supplente del Comitato delle regioni è divenuto vacante in seguito alla morte del sig. José Félix GARCÍA CALLEJA,

DECIDE:

Articolo 1

È nominato supplente del Comitato delle regioni per la restante durata del mandato, vale a dire sino al 25 gennaio 2010, il sig. Alberto GARCÍA CERVIÑO, Director General de Asuntos Europeos y Cooperación al Desarrollo.

Articolo 2

Gli effetti della presente decisione decorrono dal giorno dell'adozione.

Fatto a Bruxelles, addì 24 luglio 2008.

Per il Consiglio
Il presidente
B. HORTEFEUX

⁽¹⁾ GU L 56 del 25.2.2006, pag. 75.

COMMISSIONE

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 31 luglio 2008

che modifica la decisione 2006/236/CE sulle condizioni particolari in merito ai prodotti della pesca importati dall'Indonesia e destinati al consumo umano

[notificata con il numero C(2008) 3988]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2008/660/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 97/78/CE del Consiglio, del 18 dicembre 1997, che fissa i principi relativi all'organizzazione dei controlli veterinari per i prodotti che provengono dai paesi terzi e che sono introdotti nella Comunità ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 22, paragrafo 6,

visto il regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2002, che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare ⁽²⁾, in particolare l'articolo 53, paragrafo 1, lettera b),

considerando quanto segue:

- (1) La decisione 2006/236/CE della Commissione, del 21 marzo 2006, sulle condizioni particolari in merito ai prodotti della pesca importati dall'Indonesia e destinati al consumo umano ⁽³⁾ è stata adottata alla luce dei risultati di ispezioni comunitarie in Indonesia, da cui sono emerse gravi lacune in tema di igiene nelle operazioni di manipolazione dei prodotti della pesca in tale paese terzo. Le ispezioni hanno altresì evidenziato gravi carenze nella capacità delle autorità indonesiane di effettuare controlli affidabili dei prodotti ittici, in particolare al fine di rilevare la presenza di istamina e di metalli pesanti nelle specie interessate.
- (2) La decisione 2006/236/CE dispone che gli Stati membri provvedano affinché ogni partita di prodotti della pesca importata dall'Indonesia sia oggetto delle analisi necessa-

rie a garantire che i prodotti in questione non superino determinati tenori massimi di metalli pesanti e che, nel caso di alcune specie, venga effettuata un'analisi al fine di rilevare la presenza di istamina.

- (3) La decisione 2006/236/CE prescrive altresì il proprio riesame alla luce delle garanzie fornite dalle competenti autorità indonesiane e in base ai risultati delle analisi effettuate dagli Stati membri.
- (4) L'Indonesia ha fornito garanzie adeguate alla Commissione. I risultati delle analisi effettuate dagli Stati membri sui prodotti della pesca importati da tale paese terzo sono inoltre favorevoli per quanto riguarda i metalli pesanti presenti nei prodotti dell'acquacoltura e relativamente all'istamina. Di conseguenza non è più necessario sottoporre ad analisi ogni partita di prodotti della pesca delle specie interessate per rilevare la presenza di istamina e ogni partita di prodotti dell'acquacoltura per rilevare la presenza di metalli pesanti.
- (5) L'articolo 2 della decisione 2006/236/CE contiene inoltre un riferimento al regolamento (CE) n. 466/2001 della Commissione, dell'8 marzo 2001, che definisce i tenori massimi di taluni contaminanti presenti nelle derrate alimentari ⁽⁴⁾. Tale regolamento è stato abrogato e sostituito dal regolamento (CE) n. 1881/2006 della Commissione, del 19 dicembre 2006, che definisce i tenori massimi di alcuni contaminanti nei prodotti alimentari ⁽⁵⁾. È quindi opportuno modificare tale riferimento.
- (6) La decisione 2006/236/CE va pertanto modificata di conseguenza.
- (7) Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

⁽¹⁾ GU L 24 del 30.1.1998, pag. 9. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2006/104/CE (GU L 363 del 20.12.2006, pag. 352).

⁽²⁾ GU L 31 dell'1.2.2002, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 202/2008 della Commissione (GU L 60 del 5.3.2008, pag. 17).

⁽³⁾ GU L 83 del 22.3.2006, pag. 16.

⁽⁴⁾ GU L 77 del 16.3.2001, pag. 1.

⁽⁵⁾ GU L 364 del 20.12.2006, pag. 5. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 629/2008 (GU L 173 del 3.7.2008, pag. 6).

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La decisione 2006/236/CE è modificata come segue:

1) l'articolo 1 è sostituito dal seguente:

«*Articolo 1*

Campo di applicazione

La presente decisione si applica ai prodotti della pesca importati dall'Indonesia e destinati al consumo umano.

Essa non si applica tuttavia ai prodotti dell'acquacoltura.»;

2) all'articolo 2, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

«1. Gli Stati membri, applicando adeguati piani di campionamento e metodi di rilevazione, provvedono affinché

ogni partita dei prodotti di cui all'articolo 1 sia oggetto delle analisi necessarie a garantire che i prodotti in questione non superino i tenori massimi di metalli pesanti fissati nel regolamento (CE) n. 1881/2006 della Commissione (*).

(*) GU L 364 del 20.12.2006, pag. 5.».

Articolo 2

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 31 luglio 2008.

Per la Commissione

Androulla VASSILIOU

Membro della Commissione

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 1° agosto 2008

che modifica la decisione 2007/182/CE relativa ad uno studio sulla malattia del dimagrimento cronico nei cervidi

[notificata con il numero C(2008) 3986]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2008/661/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 999/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2001, recante disposizioni per la prevenzione, il controllo e l'eradicazione di alcune encefalopatie spongiformi trasmissibili ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 6, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 999/2001 stabilisce disposizioni per la prevenzione, il controllo e l'eradicazione delle encefalopatie trasmissibili (TSE) negli animali.
- (2) La malattia del dimagrimento cronico è una forma di TSE che colpisce i cervidi diffusa nell'America settentrionale, ma che finora non è mai stata segnalata nella Comunità.
- (3) La decisione 2007/182/CE della Commissione, del 19 marzo 2007, relativa ad uno studio sulla malattia del dimagrimento cronico nei cervidi ⁽²⁾ è stata adottata in seguito alla pubblicazione, da parte dell'Autorità europea per la sicurezza alimentare (EFSA), di un parere in cui si raccomandava una sorveglianza mirata dei cervidi nella Comunità.
- (4) La decisione 2007/182/CE stabilisce disposizioni per la realizzazione di uno studio finalizzato ad accertare la presenza della malattia del dimagrimento cronico nei cervidi conformemente a determinate prescrizioni minime. La decisione dispone che gli Stati membri completino il loro studio entro la fine della stagione venatoria 2007.
- (5) In base alle relazioni annuali preliminari pervenute finora alla Commissione dagli Stati membri a norma della decisione 2007/182/CE, risulta che alcuni Stati membri non hanno potuto disporre del tempo sufficiente per ottenere il numero di campioni richiesto in detta decisione.

- (6) Al fine di consentire all'EFSA di effettuare una solida analisi statistica dei dati dello studio occorre che agli Stati membri interessati venga concesso più tempo per conseguire gli obiettivi definiti nella decisione 2007/182/CE. È quindi opportuno prorogare di un ulteriore anno il termine per il completamento dello studio.
- (7) La decisione 2007/182/CE va pertanto modificata di conseguenza.
- (8) Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La decisione 2007/182/CE è così modificata:

- 1) Nell'articolo 3, paragrafo 2, l'anno «2007» è sostituito da «2008»;
- 2) nell'allegato IV, punto 2, è aggiunto il seguente comma:
«La relazione relativa al 2008 riguarda i risultati della stagione venatoria 2008, anche se alcuni campioni sono prelevati nel 2009.»

Articolo 2

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 1° agosto 2008.

Per la Commissione
Androulla VASSILIOU
Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 147 del 31.5.2001, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 571/2008 (GU L 161 del 20.6.2008, pag. 4).

⁽²⁾ GU L 84 del 24.3.2007, pag. 37.

DECISIONE DELLA COMMISSIONE**del 1° agosto 2008****che modifica la decisione 2007/27/CE prorogandone il periodo di applicazione***[notificata con il numero C(2008) 3995]***(Testo rilevante ai fini del SEE)****(2008/662/CE)**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

latte non conforme. È pertanto opportuno prorogare la validità della decisione 2007/27/CE.

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

(3) La decisione 2007/27/CE va pertanto modificata di conseguenza.

visto il trattato di adesione della Bulgaria e della Romania,

visto l'atto di adesione della Bulgaria e della Romania, in particolare l'articolo 42,

(4) Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

considerando quanto segue:

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

(1) La decisione 2007/27/CE della Commissione, del 22 dicembre 2006, che adotta talune misure transitorie concernenti la fornitura di latte crudo a stabilimenti di trasformazione e la trasformazione di tale latte crudo in Romania per quanto riguarda i requisiti dei regolamenti del Parlamento europeo e del Consiglio (CE) n. 852/2004 e (CE) n. 853/2004 ⁽¹⁾, contiene gli elenchi degli stabilimenti di trasformazione del latte della Romania conformi ai requisiti strutturali del regolamento (CE) n. 852/2004 (stabilimenti conformi) e autorizzati a ricevere e trasformare latte crudo non conforme al regolamento (CE) n. 853/2004 (latte non conforme). Tale decisione scade il 30 giugno 2008.

Articolo 1

Nell'articolo 7, secondo comma, della decisione 2007/27/CE, la data «30 giugno 2008» è sostituita dalla data «31 dicembre 2009».

Articolo 2

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

(2) In Romania è aumentata la percentuale di latte crudo conforme ai requisiti igienici del regolamento (CE) n. 853/2004, fornita agli stabilimenti conformi. Tuttavia, una parte del latte crudo raccolto in Romania è ancora

Fatto a Bruxelles, il 1° agosto 2008.

Per la Commissione

Androulla VASSILIOU

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 8 del 13.1.2007, pag. 45. Decisione modificata da ultimo dalla decisione 2008/452/CE (GU L 158 del 18.6.2008, pag. 58).

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

dell'8 agosto 2008

recante modifica della decisione 2007/27/CE che adotta talune misure transitorie concernenti la fornitura di latte crudo a stabilimenti di trasformazione e la trasformazione di tale latte crudo in Romania per quanto riguarda i requisiti dei regolamenti del Parlamento europeo e del Consiglio (CE) n. 852/2004 e (CE) n. 853/2004

[notificata con il numero C(2008) 4215]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2008/663/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il trattato di adesione della Bulgaria e della Romania,

visto l'atto di adesione della Bulgaria e della Romania, in particolare l'articolo 42,

considerando quanto segue:

- (1) La decisione 2007/27/CE della Commissione ⁽¹⁾ stabilisce l'elenco degli stabilimenti di trasformazione del latte in Romania che si conformano ai requisiti strutturali di cui al regolamento (CE) n. 852/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽²⁾ («stabilimenti conformi») e sono autorizzati a ricevere e a trasformare latte crudo non conforme ai requisiti del regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽³⁾ («latte non conforme»).
- (2) Il capo I dell'allegato della decisione 2007/27/CE elenca gli stabilimenti conformi e autorizzati a ricevere e a trasformare senza separazione latte conforme e latte non conforme mentre il capo II dell'allegato elenca gli stabilimenti autorizzati a ricevere e a trasformare separatamente latte conforme e latte non conforme.
- (3) La decisione 2007/27/CE è stata modificata con le decisioni 2007/557/CE della Commissione ⁽⁴⁾ e 2008/452/CE.
- (4) Uno stabilimento conforme di cui al capo I dell'allegato della decisione 2007/27/CE ha scelto di trasformare sol-

tanto latte crudo conforme. Questo stabilimento va quindi cancellato dall'elenco degli stabilimenti di cui al capo I di tale allegato.

- (5) Inoltre, alcuni stabilimenti di trasformazione del latte sono attualmente conformi alla normativa comunitaria. Tali stabilimenti trasformano senza separazione latte conforme e latte non conforme e vanno aggiunti all'elenco che figura nel capo I dell'allegato della decisione 2007/27/CE.
- (6) Occorre pertanto modificare di conseguenza il capo I dell'allegato della decisione 2007/27/CE.
- (7) Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Il capo I dell'allegato della decisione 2007/27/CE è modificato come disposto nell'allegato della presente decisione.

Articolo 2

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, l'8 agosto 2008.

Per la Commissione

Androulla VASSILIOU

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 8 del 13.1.2007, pag. 45. Decisione modificata da ultimo dalla decisione 2008/452/CE (GU L 158 del 18.6.2008, pag. 58).

⁽²⁾ GU L 139 del 30.4.2004, pag. 1; rettifica nella GU L 226 del 25.6.2004, pag. 3.

⁽³⁾ GU L 139 del 30.4.2004, pag. 55; rettifica nella GU L 226 del 25.6.2004, pag. 22.

⁽⁴⁾ GU L 212 del 14.8.2007, pag. 15.

ALLEGATO

Nell'allegato della decisione 2007/27/CE, il capo I è modificato come segue:

1) è cancellato dall'elenco il seguente stabilimento:

«31	L2	SC Ilvas SA	Vaslui, Jud. Vaslui, 730007»
-----	----	-------------	------------------------------

2) sono aggiunti i seguenti stabilimenti:

«35	L17	SC Albalact SA	Oiejdea, Jud. Alba, 517293
36	L2	SC Lactomuntean SRL	Teaca, Jud. Bistrita Nasaud, 427345
37	L3	SC Aby Impex SRL	Sendriceni, Jud. Botosani, 717380
38	L73	SC Eurocheese Productie SRL	Bucuresti, 030608
39	L97	SC Terra Valahica SRL	Berca, Jud. Buzau, 127035
40	L84	SC Picolact Prodcum SRL	Iclod, Jud. Cluj, 407335
41	L82	SC Totallact Group SA	Dragodana, Jud. Dambovita, 137200
42	L86	SC Zea SRL	Boiu Mare, Jud. Maramures, 437060
43	L16	SC Roxar Prod Com SRL	Cernesti, Jud. Maramures, 437085
44	L88	SC Agromec Crasna SA	Crasna, Jud. Salaj, 457085
45	L89	SC Ovinex SRL	Sarmasag, Jud. Salaj, 457330
46	L71	SC Lacto Sibiana SA	Sura Mica, Jud. Sibiu, 557270
47	L83	SC Bălăceana Prod SRL	Balaceana, Jud. Suceava, 727125
48	L5	SC Niro Com Serv SRL	Gura Humorului, Jud. Suceava, 725300
49	L80	SC Industrial Marian SRL	Drănceni, Jud. Vaslui, 737220»